



Regolamento per il lavoro agile

[D.R. n. 1236/2025 del 15 settembre 2025 - Emanazione](#)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il lavoro agile all'interno dell'Università di Pisa.
2. Il lavoro agile è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.
3. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.

Articolo 2

Presupposti per la realizzazione del lavoro agile

1. La prestazione può essere eseguita in modalità di lavoro agile quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) è possibile svolgere, almeno in parte, le attività lavorative senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro e senza che questo determini inefficienze o modificazioni significative del livello di servizio atteso;
 - b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro senza che questo determini modificazioni significative del livello di servizio atteso;
 - c) il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
 - d) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente rispetto agli obiettivi programmati.
2. Sono, comunque, escluse dal lavoro agile le attività che, per la natura e le modalità di svolgimento, richiedono una presenza continuativa del dipendente.

Articolo 3

Requisiti di accesso

1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. Possono richiedere l'accesso al lavoro agile i dipendenti che svolgono funzioni e mansioni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sono esclusi dal lavoro agile CEL e personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attività assistenziali.

3. Nell'ipotesi di prima assunzione presso l'Ateneo, o di trasferimento del dipendente, in considerazione della necessità di integrazione nel contesto lavorativo, l'accesso al lavoro agile è consentito solo dopo tre mesi di effettivo servizio.

Articolo 4

Modalità temporali di svolgimento del lavoro agile

1. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta per 1 giorno a settimana (quale che sia l'articolazione oraria prevista), non frazionabile ad ore. La mancata fruizione della giornata settimanale di lavoro agile deve essere comunicata almeno un giorno prima e non dà diritto a giornate di lavoro agile compensative nelle settimane successive.

2. La giornata di lavoro agile, concordata con il responsabile della struttura, è formalizzata nell'accordo individuale con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi.

3. Nelle giornate di lavoro agile il dipendente deve garantire la contattabilità per almeno quattro ore nella giornata senza rientro pomeridiano e almeno sei ore nella giornata con rientro pomeridiano all'interno di una fascia oraria massima che va dalle 8:00 alle 18:00.

4. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma precedente, al dipendente in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo, nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.

5. Nelle fasce di contattabilità il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dalle disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

6. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire almeno due giorni prima. Il rientro in servizio comporta, nei limiti e con le modalità concordate con il responsabile, la fruizione della giornata di lavoro agile nel corso della medesima settimana.

7. Non è consentita la giornata mista di lavoro agile e lavoro in presenza, salvo le ipotesi dei commi 4 e 5 dell'art.14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021.

8. E' consentita la prestazione lavorativa in modalità agile per 2 giorni a settimana, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nelle seguenti ipotesi: a) dipendente con certificazione di disabilità psico-fisica e/o sensoriale in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) dipendente con certificazione di disabilità psico-fisica e/o sensoriale maggiore o uguale al 60% rilasciata dalle strutture pubbliche competenti.

Articolo 5

Luogo di svolgimento della prestazione in modalità agile

1. Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile il dipendente può scegliere liberamente il luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa all'esterno dei locali

dell'Ateneo, purché - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi: sia idoneo all'uso abituale di supporti informatici, non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall'Ateneo.

Articolo 6

Attività individuale di lavoro agile

1. L'attivazione del lavoro agile avviene sulla base di un progetto individuale, basato su attività telelavorabili, definito in forma scritta d'intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, che ne approva contenuti e modalità attuative, in coerenza con le esigenze organizzative della struttura.
2. I processi e le attività di lavoro definite nell'accordo individuale non devono comportare la valutazione ancorata esclusivamente a parametri quantitativi.
3. L'attività individuale di lavoro agile comprende i requisiti elencati dall'art.13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021.

Articolo 7

Autorizzazione e accordo per l'avvio del lavoro agile

1. I dipendenti ammessi allo svolgimento del lavoro agile e il Direttore Generale stipulano apposito accordo individuale, che deve contenere i requisiti elencati dall'articolo 13 Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021 del CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021 e dal precedente articolo 6.

Articolo 8

Strumenti di lavoro

1. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere sia di proprietà del dipendente, sia fornita dall'Ateneo.
2. Il Responsabile della struttura è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Laddove il dipendente dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, dovrà informarne immediatamente Il Responsabile della struttura.
3. Tutti gli oneri derivanti dall'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile sono a carico del dipendente.

Articolo 9

Trattamento giuridico ed economico

1. L'Ateneo garantisce che i lavoratori in modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti

di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.

3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive, lavoro svolto in condizioni di rischio e/o pericolo, lavoro disagiato e trasferte.

4. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, il riconoscimento del buono pasto non è compatibile col lavoro agile.

Articolo 10

Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione, i dati e gli strumenti tecnologici utilizzati per il lavoro agile.

2. Anche durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a rispettare le normative sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni di lavoro in suo possesso e su quelle disponibili sul Sistema Informatico di Ateneo, secondo le procedure di Ateneo in materia, della cui corretta e scrupolosa applicazione il dipendente è responsabile.

3. In particolare, il dipendente deve rispettare tutte le policy adottate dall'Ateneo e le istruzioni ricevute in materia di tutela dei dati personali, di custodia e sicurezza dei dispositivi nonché le ulteriori indicazioni che potranno essere in futuro fornite dall'Ateneo atte ad evitare la perdita e diffusione dei dati e delle informazioni aziendali o di terzi di cui proceda al trattamento.

Articolo 11

Responsabilità e sanzioni disciplinari

1. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dalla contrattazione collettiva e dai codici di comportamento, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori in modalità agile.

2. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo trova applicazione il Codice disciplinare vigente, in relazione alla gravità del comportamento.

Articolo 12

Sicurezza sul lavoro

1. L'Ateneo garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile.

2. I luoghi prescelti dal dipendente per lo svolgimento dell'attività devono consentire il pieno esercizio dell'attività lavorativa nel rispetto degli standard di sicurezza e salubrità.

3. L'Ateneo non risponde di danni alla salute e alla sicurezza occorsi a causa della mancata diligenza nella scelta di un luogo non conforme con quanto indicato nel precedente comma.

4. Ogni dipendente è tenuto a collaborare diligentemente con l'Ateneo all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.

5. Il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Articolo 13

Recesso dalla modalità in lavoro agile

1. L'Ateneo e il dipendente possono recedere dall'accordo individuale prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni, fornendo, per iscritto, le specifiche motivazioni.
2. In presenza di un giustificato motivo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa primaria e dalla contrattazione collettiva vigente.
3. L'Ateneo trasmette alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e al Comitato Unico di Garanzia un resoconto comprensivo dei dati statistici relativi all'utilizzazione del lavoro agile nel primo anno di applicazione del presente Regolamento e delle eventuali criticità riscontrate. In relazione alle risultanze e ai pareri dei suddetti soggetti, l'Ateneo propone eventuali modifiche al presente Regolamento.